



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 100/18/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ EDITORIALE LIBERO S.R.L.,
EDITRICE DELLA TESTATA GIORNALISTICA “LIBERO QUOTIDIANO”,
PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 8,
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28, DELLA DELIBERA N. 1/18/CONS
E DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 256/10/CSP**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Consiglio del 26 febbraio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante “*Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*”;

VISTO il *Testo unico* dei doveri del giornalista, approvato dal Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti nella riunione del 27 gennaio 2016 e, in particolare, l’art. 10;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 209, del 28 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302, del 29 dicembre 2017, con il quale sono stati convocati per il giorno 4 marzo i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la delibera n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*”;

VISTA richiesta di controdeduzioni del 20 febbraio 2018 inviata alla testata giornalistica “*Libero Quotidiano*” in merito alla pubblicazione, in data 19 febbraio 2018, sul sito www.liberoquotidiano.it, di un articolo intitolato “*Divieto aggirato. Sondaggio clandestino sul 4 marzo, chi scatta e vince le elezioni politiche*”, reperibile al link <http://www.liberoquotidiano.it/news/politica/13310707/sondaggio-clandestino-4-marzo>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

-chi-vince-elezioni-politiche.html, in merito a presunti sondaggi clandestini, asseritamente reperiti in rete: «*Online fioccano numerosi sondaggi clandestini per aggirare il divieto imposto dalla mezzanotte di venerdì 16 febbraio. Per esempio sul sito Right Nation, dove si parla di singolari “corse clandestine” di cavalli*»;

VISTE le controdeduzioni trasmesse in data 22 febbraio 2018 in cui si rappresenta che nelle quali si rileva, tra l'altro, che a) «*il sito ha meramente riportato un fatto di cronaca e non i risultati di sondaggi “clandestini”*»; b) «*è fatto divieto di pubblicazione di dati elettorali/sondaggi, ma non di notizie inerenti i sondaggi stessi*»; c) «*Liberò non ha pubblicato alcun dato, ma solo riportato la notizia che alcuni siti avrebbero pubblicato sondaggi inerenti le elezioni politiche che si terranno il 4 marzo p.v.*»;

VISTA la comunicazione annuale al Registro degli operatori di comunicazione effettuata in data 31 gennaio 2018 (registrazione 1 febbraio 2018), mod. 9/ROC in cui la società dichiara le testate editate - «*Opinioni Nuove*» e «*Liberò Quotidiano*» - in formato cartaceo ed elettronico, indicando, quale sito internet, *www.liberòquotidiano.it*;

RILEVATO che dalla lettura dell'articolo oggetto di contestazione emerge quanto segue:

- il titolo anticipa al lettore la rappresentazione della divulgazione dei risultati di derivanti da un dichiarato aggiramento del divieto di diffusione dei sondaggi «*Divieto aggirato. Sondaggio clandestino sul 4 marzo, chi scatta e vince le elezioni politiche*»;
- dopo aver fornito al lettore la notizia che «*Online fioccano numerosi sondaggi clandestini per aggirare il divieto imposto dalla mezzanotte di venerdì 16 febbraio*», il quotidiano fornisce un link: «*E le sorprese in vista del 4 marzo sono davvero clamorose: eccole*», che riporta alla pagina internet di un blog <http://rightnation.it/2018/02/19/grand-prix-national-ippodromo-de-loreal/>, dove vengono diffusi, sotto mentite spoglie di sondaggi sulle corse clandestine di cavalli, rilevazioni di natura politico elettorale, come, appunto, introdotto dall'articolo di stampa contestato;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dispone che «*Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto*»;

CONSIDERATO che l'art. 7, comma 1, del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP dispone che «*Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo antecedente a quello del divieto*»;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che l'art. 25, comma 2 della delibera n. 1/18/CONS stabilisce che: *“In particolare, nei quindici giorni precedenti la data del voto, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori. Tale divieto si estende anche alle manifestazioni di opinione che, per le modalità di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare l'elettorato”*;

CONSIDERATO che l'art. 10, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dispone che *“In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati”*;

CONSIDERATO che l'art. 12, comma 4 del regolamento allegato alla delibera n. 256/10/CSP stabilisce che *“Restano ferme le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativamente ai sondaggi politici ed elettorali.”*;

RITENUTO che lo scopo della disciplina in materia di diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa risponde a esigenze di correttezza e completezza dell'informazione, con particolare riferimento al periodo della campagna elettorale;

RILEVATO che il sito www.liberoquotidiano.it è il sito *internet* della testata giornalistica edita dalla società Editoriale Libero S.r.l., come dichiarato dalla società stessa al Registro degli operatori di comunicazione;

RITENUTO che, anche trattandosi asseritamente di una rilevazione su una *“corsa clandestina di cavalli”*, numerosi elementi riscontrati nell'articolo, quali il titolo, i nomi dei concorrenti e il risultato attribuito al vincitore, costituiscono elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti che il riferimento sia a una rilevazione di natura politico elettorale, diffusa nei quindici giorni antecedenti al voto;

RITENUTO che la testata giornalistica, attraverso la condotta di *linking*, ha fatto proprio il contenuto di un *blog*, ritrasmettendolo a propria volta nei confronti di un pubblico nuovo;

RITENUTO che il contenuto, prima destinato al limitato pubblico dei fruitori del *blog*, attraverso il *link*, si *“trasforma”* in contenuto divulgato da un organo di stampa, fonte autorevole, acquisendo così potenzialità diffusive e offensività ai beni giuridici protetti dalla legge n. 28/2000;

RITENUTO, pertanto, di non accogliere le giustificazioni addotte dalla testata giornalistica in quanto infondate in punto di fatto e in punto di diritto;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RAVVISATA, pertanto, la violazione del combinato disposto di cui all'art. 8, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dell'art. 25, della delibera n. 1/18/CONS e dell'art. 7 del regolamento approvato dall'Autorità con delibera n. 256/10/CSP;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

alla società Editoriale Libero S.r.l., P.I. 06823221004, testata giornalistica "*Libero Quotidiano*", di pubblicare entro 2 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sulla *homepage* del sito www.liberoquotidiano.it, per quindici giorni consecutivi, con le medesime caratteristiche dell'editoriale contestato, la circostanza della violazione dell'art. 8 della legge n. 28/2000, per aver aggirato il divieto di pubblicazione dei sondaggi nei quindici giorni antecedenti al voto. Tale comunicazione deve recare espresso riferimento al presente provvedimento.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*", o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Editoriale Libero S.r.l. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi